

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2020, n. 1252

**Approvazione dello schema di Accordo tra le società Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'affidamento a quest' ultima delle funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies del D.Lgs del 15.07.2015 n. 112.**

L'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, confermata dalla Direttrice del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.

Con il D.Lgs. n. 422/1997 e successive modificazioni la Regione Puglia ha assunto le funzioni ed i compiti in materia di trasporto pubblico regionale e locale ed è subentrata allo Stato, quale concedente delle ferrovie in Gestione Commissariale Governativa, sulla base dell'accordo di programma del 23 marzo 2000 sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia.

Ai sensi del succitato Accordo di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia sono state definite le modalità per *"il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative e programmatiche relative ai servizi in concessione"* incluso il trasferimento a titolo gratuito della proprietà dell'infrastruttura ferroviaria e dei beni e degli impianti necessari all'esercizio della stessa rete ferroviaria.

Con successivi contratti di servizio le Società Ferrotramviaria S.p.A. (di seguito Ferrotramviaria), Ferrovie del Gargano S.r.l. (di seguito Ferrovie del Gargano), Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. (di seguito Ferrovie Appulo Lucane), Ferrovie Sud Est e servizi Automobilistici S.r.l. (di seguito Ferrovie Sud Est), sono divenuti concessionari per le gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali mentre con il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000, è stata rilasciata a favore delle Ferrovie dello Stato – Società dei Trasporti e Servizi per Azioni e successivamente, a decorrere dalla data della sua costituzione, alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, alle condizioni stabilite nello stesso atto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 60T in data 28 novembre 2002 e n. 3T in data 19 gennaio 2006, nonché nel Contratto di Programma.

Il Decreto Legislativo 15 Luglio 2015, n. 112 s.m.i. all'art. 3, comma 1, lett. b) individua il gestore dell'infrastruttura quale qualsiasi soggetto incaricato della realizzazione, della gestione, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, compresa la gestione del traffico, di una rete nonché della partecipazione al suo sviluppo come stabilito dallo Stato nell'ambito della sua politica generale sullo sviluppo e sul finanziamento dell'infrastruttura;

L'art. 3, comma 1, lett. b-septies) del Decreto Legislativo 15 Luglio 2015, n. 112, individua le funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura ovvero *"l'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione che la valutazione della disponibilità che l'assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l'adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei canoni, in conformità ai criteri stabiliti dall'organismo di regolazione"*;

L'art. 11, comma 11, del Decreto Legislativo 15 Luglio 2015, n. 112 s.m.i., prevede che *"i gestori di infrastrutture ferroviarie regionali di cui all'articolo 1, comma 4, nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [n.d.r. 18/12/2019] non risultino entità giuridicamente distinte dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedono, entro i successivi novanta giorni [n.d.r. 17/03/2020] ad affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies, ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale da imprese ferroviarie. Tale affidamento è regolato da apposito accordo tra le parti"*;

L'art. 11-ter, comma 1, lett.a), del Decreto Legislativo 15 Luglio 2015, n.112 s.m.i., prevede che il gestore dell'infrastruttura possa *"delegare funzioni o parti di esse a un'entità diversa, purché questa non sia un'impresa ferroviaria, non controlli un'impresa ferroviaria o non sia da questa controllata"*;

In considerazione delle possibilità offerte dal vigente quadro normativo di settore e della registrata ampia disponibilità mostrata dal gestore della rete nazionale Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, la Giunta Regionale, con delibera n. 2034 dell'11/11/2019, ha approvato un apposito schema di memorandum, utile ad avviare un percorso finalizzato ad individuare i presupposti necessari a consentire l'affidamento ad RFI delle funzioni essenziali riguardanti le quattro infrastrutture ferroviarie regionali sopra citate e segnatamente l'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie e all'imposizione dei conseguenti canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, in conformità ai criteri stabiliti dall'organismo di regolazione.

Il 12 novembre 2019 Regione Puglia, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, Ferrotramviaria, Ferrovie del Gargano, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie Sud Est, hanno sottoscritto detto memorandum approvato dalla Giunta Regionale dando così avvio ad una serie di interlocuzioni e di confronti bilaterali tra il gestore della rete nazionale con ciascuno dei quattro gestori della rete regionale per addivenire all'affidamento delle funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies del D.Lgs del 15.07.2015 n. 112.

Con nota pervenuta a mezzo posta elettronica, acquisita al prot. AOO\_078/2517 del 23/07/2020, la società Ferrovie del Sud Est ha trasmesso la versione definitiva dello schema di accordo per l'affidamento alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. delle funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies del D.Lgs del 15.07.2015 n. 112.

Considerato che la sottoscrizione dell'accordo, secondo lo schema predisposto congiuntamente da RFI e da Ferrovie del Sud Est, consentirà a quest'ultima società di ottemperare agli obblighi imposti dall'art. 11, comma 11, del Decreto Legislativo 15 Luglio 2015, n. 112 e s.m.i., garantendo così la separazione delle prestazioni dei servizi di trasporto ferroviario dall'esercizio delle funzioni essenziali correlate alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale concessa a Ferrovie del Sud Est.

Per tutto quanto sopra esposto si propone:

1. di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare l'allegato schema di accordo, parte integrante del presente provvedimento, da sottoscrivere con le società Ferrovie del Sud-Est e Rete Ferroviaria Italiana, per l'affidamento a quest'ultima, ai sensi dell'art. 11, comma 11 del D.Lgs. n. 112/2015, dello svolgimento delle funzioni essenziali di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-septies, relativamente alle infrastrutture ferroviarie regionali in concessione a Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.
3. di autorizzare il Presidente pro tempore della Regione Puglia, o suo delegato, alla sottoscrizione dell'allegato schema di Accordo;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
5. di disporre la notifica del presente provvedimento alle società: Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie del Sud-Est a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti.

#### ***Garanzie di riservatezza***

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M. I.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore alle Infrastrutture relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97 e dell'art. 4 della LR 18/2002, come modificato dall'art. 15 della L.R. n. 52/2019, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale disponendo:

1. di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare l'allegato schema di accordo, parte integrante del presente provvedimento, da sottoscrivere con le società Ferrovie del Sud-Est s.r.l. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, per l'affidamento a quest'ultima, ai sensi dell'art. 11, comma 11 del D.Lgs. n. 112/2015, dello svolgimento delle funzioni essenziali di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-septies, relativamente alle infrastrutture ferroviarie regionali in concessione a Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.
3. di autorizzare il Presidente pro tempore della Regione Puglia, o suo delegato, alla sottoscrizione dell'allegato schema di Accordo;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
5. di disporre la notifica del presente provvedimento, alle società: Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie del Sud-Est a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da:

***Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico  
Locale e Grandi Progetti***

*Enrico Campanile*

*La sottoscritta Direttrice di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA/ oppure RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le osservazioni riportate nell'allegato.... alla presente proposta di DGR.*

***La Direttrice del Dipartimento Mobilità, Qualità  
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio***

*Barbara Valenzano*

**L'ASSESSORE PROPONENTE**

***L'Assessore alle Infrastrutture***

*Giovanni Giannini*

**LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Infrastrutture;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate di:

1. considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. approvare l'allegato schema di accordo, parte integrante del presente provvedimento, da sottoscrivere con le società Ferrovie del Sud-Est e Rete Ferroviaria Italiana, per l'affidamento a quest'ultima, ai sensi dell'art. 11, comma 11 del D.Lgs. n. 112/2015, dello svolgimento delle funzioni essenziali di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-septies, relativamente alle infrastrutture ferroviarie regionali in concessione a Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.
3. di autorizzare il Presidente pro tempore della Regione Puglia, o suo delegato, alla sottoscrizione dell'allegato schema di Accordo;
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
5. disporre la notifica del presente provvedimento alle società: Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie del Sud-Est a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti.

Il Segretario generale della Giunta  
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta  
ANTONIO NUNZIANTE



ALLEGATO



CAMPANILE  
ENRICO  
04.08.2020  
10:40:43 UTC

**ACCORDO**

**TRA**

**FERROVIE DEL SUD EST S.r.l.**

**RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.**

**LA REGIONE PUGLIA**

per l'affidamento a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. -ai sensi dell'art. 11 comma 11 del Dlgs 112/2015- dello svolgimento delle funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies del Decreto Legislativo del 15 luglio 2015 n. 112, relativamente alle infrastrutture ferroviarie regionali in concessione a Ferrovie del Sud Est S.r.l..



I seguenti soggetti, d'ora in poi congiuntamente definiti anche come le "Parti":

- in rappresentanza della Regione Puglia codice fiscale 80017210727, il Dott. Michele Emiliano, nato a \_\_\_\_\_ in qualità di Presidente *pro-tempore*;
- in rappresentanza della Società Ferrovie del Sud Est S.r.l. codice fiscale 05541630728 l'ing. Giorgio Botti, nato a \_\_\_\_\_, in qualità di Amministratore Delegato;
- in rappresentanza della Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. codice fiscale 01585570581, l'Ing. Maurizio Gentile, nato a \_\_\_\_\_, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale;

#### **PREMESSO che**

- A. con il D.Lgs. n. 422/1997 e successive modificazioni la Regione Puglia ha assunto le funzioni ed i compiti in materia di trasporto pubblico regionale e locale e che il medesimo D.Lgs. ha previsto che le Regioni subentrino allo Stato, quale concedente delle ferrovie in Gestione Commissariale Governativa, sulla base dell'Accordo di Programma del 23 marzo 2000 sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia;
- B. ai sensi del succitato Accordo di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia sono state definite le modalità per "il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative e programmatiche relative ai servizi in concessione a FSE" incluso il trasferimento a titolo gratuito della proprietà dell'infrastruttura ferroviaria e dei beni e degli impianti necessari all'esercizio della stessa rete ferroviaria;
- C. in data 06/04/2000, è stata costituita la società Ferrovie del Sud Est S.r.l. (di seguito FSE), capitale sociale in euro 4.682.831,00;
- D. in data 21 dicembre 2009 con numero repertorio 011020 del 29.12.2009 è stato sottoscritto, tra Regione Puglia e FSE, un Contratto di Servizio, con validità dal 01/01/2010 al 31/12/2015, per disciplinare le modalità di esecuzione delle prestazioni di trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico, integrativo e/o sostitutivo, nonché la gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale;
- E. in virtù della DGR n. 1453 del 02/08/2013 la durata del Contratto di Servizio di cui alla precedente premessa D è stata prorogata sino al 31/12/2021;
- F. con il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000 è stata rilasciata a favore delle Ferrovie dello Stato – Società dei Trasporti e Servizi per Azioni e successivamente, a decorrere dalla data della sua costituzione, alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, alle condizioni stabilite nello stesso atto di concessione e nelle integrazioni apportate con decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 60T in data 28 novembre 2002 e n. 3T in data 19 gennaio 2006 nonché nel Contratto di Programma;



### CONSIDERATO che

- G. il Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 s.m.i. all'art. 3, comma 1, lett. b) individua il gestore dell'infrastruttura quale qualsiasi organismo o impresa responsabili dell'esercizio, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria di una rete nonché della partecipazione al suo sviluppo come stabilito dallo Stato nell'ambito della sua politica generale sullo sviluppo e sul finanziamento dell'infrastruttura;
- H. l'art. 3, comma 1, lett. b-septies) del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112, individua le funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura ovvero l'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della disponibilità che l'assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l'adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei canoni, in conformità ai criteri stabiliti dall'organismo di regolazione;
- I. l'art. 11, comma 11, del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 s.m.i., prevede che i gestori di infrastrutture ferroviarie regionali nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [ovvero entro il 18/12/2019] non risultino entità giuridicamente distinte dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedano, entro i successivi novanta giorni [ovvero entro il 17/03/2020] ad affidare le funzioni essenziali di cui alla precedente lettera H ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale da imprese ferroviarie. Tale affidamento è regolato da apposito accordo tra le parti;
- J. l'art. 11-ter, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 s.m.i., prevede che il gestore dell'infrastruttura possa delegare funzioni o parti di esse a un'entità diversa, purché questa non sia un'impresa ferroviaria, non controlli un'impresa ferroviaria o non sia da questa controllata;
- K. con nota prot. 15205/2019 del 22/11/2019 l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha invitato tutti i soggetti gestori di reti regionali individuate nell'elenco di cui al D.M. MIT 5 agosto 2016, e quindi ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo del 15 luglio 2015, n.112 (tra cui la Società FSE) - qualora non abbiano optato per la suddetta separazione societaria nel termine previsto dall'art. 11, comma 11, del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 s.m.i.- *“di provvedere a porre in atto, di concerto con le Amministrazioni regionali di riferimento, le iniziative necessarie all'individuazione del soggetto terzo a cui affidare lo svolgimento delle funzioni essenziali”* da perfezionarsi entro il 17 marzo 2020;
- L. la Società FSE, non avendo ottemperato all'obbligo di separazione societaria prescritto dall'articolo 11 comma 11 del Dlgs 115/2015 entro il termine ivi indicato, intende avvalersi della possibilità prevista dalla medesima disposizione affidando a RFI lo svolgimento delle funzioni essenziali relativamente all'infrastruttura ferroviaria di cui alla premessa D, segnatamente l'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie e all'imposizione dei conseguenti canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, in conformità ai criteri stabiliti dall'organismo di regolazione;
- M. in data 12/11/2019 è stato sottoscritto un Memorandum *“di avvio di un percorso finalizzato ad individuare le condizioni che consentano l'affidamento a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. delle funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies del Decreto Legislativo del 15 luglio 2015 n.*



*112, relativamente alle infrastrutture ferroviarie regionali in concessione a Ferrotramviaria S.p.A., Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. Ferrovie del Gargano S.r.l., e Ferrovie Sud Est S.r.l.”;*

- N. RFI con nota prot. 344 del 13/03/2020 ha richiesto conferma, ai gestori regionali di cui alla precedente lettera M. circa l'intenzione di dare concreta attuazione al percorso avviato con il sopracitato Memorandum;
- O. FSE con nota prot. AD/90 del 17 marzo 2020 ha confermato l'intenzione di affidare a RFI lo svolgimento delle funzioni essenziali di cui all'art. 3, comma 1, lett. b-septies) del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
- P. La Società Ferrovie del Sud Est S.r.l. interviene nel presente atto in qualità di gestore dell'infrastruttura regionale non giuridicamente distinto dall'impresa ferroviaria che svolge prestazioni di servizio di trasporto sulla rete gestita;
- Q. La Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. interviene nel presente atto in qualità di soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie.



TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,  
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Articolo 1 Premesse ed allegato

1. Le Premesse, i Considerato e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### Articolo 2 Definizioni

1. In aggiunta ai termini definiti in altre clausole del presente Accordo, i seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi:
  - a. **Rete**: le linee Bari – Taranto, Mungivacca – Putignano, Martina Franca – Lecce, Novoli – Gagliano, Casarano – Gallipoli, Lecce – Gallipoli, Zollino – Gagliano, Maglie – Otranto gestite dalla Società FSE;
  - b. **IFN** (Infrastruttura Ferrovia Nazionale): la Infrastruttura così come definita dall'articolo 3, lettera b del D. Lgs. 112/2015 ed in concessione a RFI ai sensi del DM 138-T/2000;
  - c. **Gestore dell'Infrastruttura (GI)**: la Società Ferrovie del Sud Est S.r.l.;
  - d. **Allocation Body (AB)**: la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
  - e. **Funzioni essenziali**: le due funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies del Decreto Legislativo del 15 luglio 2015 n. 112, segnatamente *“l'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della disponibilità che l'assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l'adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei canoni, in conformità ai criteri stabiliti dall'organismo di regolazione, ai sensi, in particolare, degli articoli 17 e 26 del presente decreto”*.

### Articolo 3 Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina il complesso dei rispettivi obblighi relativi alla Rete riguardo:
  - i) all'affidamento e svolgimento delle Funzioni essenziali a cura dell'AB; ii) agli altri servizi, nell'ambito di quelli indicati nel successivo articolo 6, che Rete Ferroviaria Italiana, su espressa richiesta del GI, si impegna a svolgere per conto dello stesso.

### Articolo 4 Adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie

1. Il processo di assegnazione si compone delle seguenti fasi:
  - a. modellizzazione dell'infrastruttura e determinazione delle percorrenze;
  - b. acquisizione e istruzione di eventuali richieste di un accordo giuridicamente vincolante, che definisce i diritti e gli obblighi di un richiedente e del gestore dell'infrastruttura in relazione alla capacità di infrastruttura da assegnare per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio;
  - c. acquisizione della richiesta delle tracce;



- d. elaborazione della bozza di Progetto Orario (fase dell'armonizzazione e eventuale processo di coordinamento);
  - e. ricevimento delle osservazioni da parte dei Richiedenti e trattazione delle stesse da parte dell'AB;
  - f. rilascio del Progetto Orario definitivo a conclusione del processo di coordinamento e in funzione dei criteri di priorità definiti dal GI nel Prospetto Informativo della Rete;
  - g. assegnazione delle tracce in corso d'orario (VCO) in base alle tempistiche e ai criteri definiti nel Prospetto Informativo della Rete redatto dal GI;
  - h. assegnazione delle tracce in corso d'orario (gestione operativa) in base alle tempistiche e ai criteri definiti nel Prospetto Informativo della Rete redatto dal GI;
  - i. variazioni alle tracce derivanti da interventi infrastrutturali definiti dal GI e comunicati dallo stesso ai titolari di Contratto di Utilizzo e all'AB per svolgere le funzioni essenziali.
2. Le suddette fasi del processo di assegnazione sopra descritto saranno svolte a cura di RFI, nel ruolo di AB, a partire dal 30.07.2020 sulla base delle regole contenute nell'edizione del Prospetto Informativo della Rete (PIR) come di seguito indicata:
- PIR 2020 per le attività di cui dalla lettera g. alla i.;
  - PIR 2021 per le attività dalla lettera a. alla i.;
  - PIR 2022 per le attività dalla lettera a. alla f.

#### **Articolo 5**

##### **Adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura**

1. Il processo di imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura si struttura nelle seguenti fasi:
  - a. determinazione del pedaggio (GI delega RFI a determinare il canone di utilizzo dell'infrastruttura per gli anni 2022 - 2024 sulla base della contabilità regolatoria redatta dal GI secondo i criteri regolatori di cui alla Delibera ART n.96/2015 e ss.mm.ii e certificata da apposito soggetto all'uopo identificato);
  - b. rendicontazione (sulla base delle tracce oggetto del contratto di utilizzo sottoscritto tra il GI e Impresa Ferroviaria);
  - c. determinazione degli importi da fatturare, in acconto e a conguaglio, da parte del GI (sulla base delle tracce oggetto del contratto di utilizzo sottoscritto tra il GI e Impresa Ferroviaria).
2. Le suddette fasi del processo di imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura saranno svolte a cura di RFI a partire dal 30.07.2020 sulla base delle regole contenute nell'edizione del Prospetto Informativo della Rete (PIR) come di seguito indicata:
  - PIR 2020 e 2021 per le attività di cui alle lettere b. e c.;
  - PIR 2022 per le attività di cui alla lettera a..
3. Ai fini dell'esercizio delle attività relative alla determinazione del pedaggio, in coerenza con la tempistica di cui al precedente comma, RFI procederà, su specifica richiesta da parte della Regione e del GI e a fronte della previa messa in disponibilità di tutti i dati all'uopo necessari, a porre in essere tutte le attività propedeutiche connesse all'elaborazione di un sistema di *pricing* in linea con il quadro normativo/regolatorio vigente.



#### **Articolo 6**

##### **Altri servizi offerti da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.**

Su specifica richiesta del GI, Rete Ferroviaria Italiana manifesta la sua disponibilità a svolgere le seguenti prestazioni:

- a. attività di supporto nella predisposizione e pubblicazione del Prospetto Informativo della Rete dal 30.07.2020;
- b. attività di supporto nel processo di predisposizione del contratto di utilizzo dell'infrastruttura.

#### **Articolo 7**

##### **Durata ed efficacia**

1. Il presente Accordo cesserà di produrre effetti a partire dal 1 gennaio 2022, e in ogni caso al venir meno dell'efficacia dell'Atto di Concessione di cui alla premessa D.
2. Le Parti prendono atto che il realizzarsi, in costanza del presente Accordo, rispettivamente, dell'ipotesi prevista al secondo periodo dell'art. 47 comma 4, del DL 50/2017, o di quella descritta al comma 5 del medesimo articolo, ne comporta la cessazione immediata dei relativi effetti.

#### **Articolo 8**

##### **Corrispettivo**

1. Per l'attività di assegnazione delle tracce ferroviarie il GI corrisponderà a RFI un importo così distinto:
  - a. per l'attività di cui al punto 1.a dell'art. 4 un compenso annuo correlato al costo diretto delle risorse impegnate nell'attività pari a .... € (oltre IVA ad aliquota ordinaria);
  - b. per le attività di cui ai punti dall'1.b all'1.g e l'1.i dell'art. 4 un compenso annuo correlato al costo diretto delle risorse impegnate nell'attività pari a ... € (oltre IVA ad aliquota ordinaria);
  - c. per l'attività di cui al punto 1.h dell'art. 4 un compenso annuo correlato al costo diretto delle risorse impegnate nell'attività pari a ... € (oltre IVA ad aliquota ordinaria).
2. Per l'attività di imposizione dei canoni il GI corrisponderà a RFI un importo così distinto:
  - a. per le attività di cui al punto 1.a dell'art. 5, un compenso annuo correlato al costo diretto delle risorse impegnate in tale attività pari a ... € (oltre IVA ad aliquota ordinaria);
  - b. per le attività di cui ai punti 1.b e 1.c dell'art. 5, un compenso annuo correlato al costo diretto delle risorse impegnate pari a:
    - per le attività di cui al punto 1.b: ... € (oltre IVA ad aliquota ordinaria);
    - per le attività di cui al punto 1.c: ... € (oltre IVA ad aliquota ordinaria).
3. Per le attività di cui all'art 6, i compensi saranno così determinati:
  - Per le attività di cui al punto a): ... € (oltre IVA ad aliquota ordinaria);
  - Per le attività di cui al punto b): ... € (oltre IVA ad aliquota ordinaria);
4. Le necessarie attività di adeguamento dei sistemi informativi di RFI, funzionali allo svolgimento delle attività previste nel presente Accordo, nonché i relativi costi, troveranno disciplina nell'ambito di specifici accordi tra FSE e RFI.



#### Articolo 9

##### Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., fatto salvo il diritto al maggior danno, il presente Accordo potrà essere risolto dalla Parte adempiente attraverso comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all'altra Parte, nelle seguenti ipotesi:
  - a. inadempimento da parte del GI dell'obbligo di cui all'articolo 8;
  - b. rilevanti e ripetuti inadempimenti da parte di RFI degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5;
  - c. eventuali determinazioni da parte dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti in merito all'efficacia e/o contenuto dell'Accordo.

#### Articolo 10

##### Comunicazione all'Autorità di Regolazione dei Trasporti

1. Il presente Accordo sarà trasmesso a cura del GI all'Autorità di Regolazione dei Trasporti affinché la stessa acquisisca piena conoscenza del contenuto, ottemperando così a quanto prescritto nella nota di cui alla precedente premessa K.

- per la Regione Puglia \_\_\_\_\_
  
- per la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. \_\_\_\_\_
  
- per la Società Ferrovie del Sud Est S.r.l. \_\_\_\_\_